Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1978, n. **520.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Materno vescovo, in Vergiate.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Materno vescovo, in Cuirone di Vergiate (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1978, n. **521.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa di spiritualità delle suore di Maria Riparatrice », in Andria.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa di spiritualità delle suore di Maria Riparatrice », in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1978, n. **522.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, in Cantalupo del Sannio.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, in Cantalupo del Sannio (Isernia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1978, n. **523**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pancrazio e di S. Bartolomeo, in Pontremoli.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto; agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pontremoli 1° marzo 1977, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter*, delle parrocchie di S. Pancrazio, in frazione Vignola del comune di Pontremoli (Massa Carrara), e di S. Bartolomeo, in frazione Casa Corvi dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1978, n. **524**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco di Sales, in Torino.

N. 524. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 6 novembre 1976, integrato con dichiarazione del 21 marzo 1977, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco di Sales, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1978, n. **525**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo e di S. Rocco, in Pontremoli.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pontremoli 1° marzo 1977, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Bartolomeo, in frazione Gravagna Montale del comune di Pontremoli (Massa Carrara), e di S. Rocco, in frazione Gravagna S. Rocco dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **526**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione di cultura tradizionale giapponese, in Roma.

N. 526. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione di cultura tradizionale giapponese, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1978
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1978.

Sostituzione di due membri effettivi delle commissioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni Marche e Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti in data 30 aprile 1976 e 13 luglio 1976, con i quali sono state costituite rispettivamente le commissioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario Marche e Molise;

Ritenuto che occorre procedere alle seguenti sostituzioni:

dott. Salvatore Amato, dirigente superiore del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, a componente effettivo della commissione di controllo per le Marche, in sostituzione del primo dirigente del Ministero del tesoro rag. Salvatore Esposito, che sarà collocato a riposo il 1° luglio 1978;

dott. Francesco Paolo Pumo, primo dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, a componente effettivo della commissione di controllo per la regione Molise, in sostituzione del dott. Vincenzo Coppola, dirigente superiore del Ministero del tesoro, destinato ad altro incarico;

Visti i relativi nulla osta del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Salvatore Amato, dirigente superiore del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, in sostituzione del rag. Salvatore Esposito, primo dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Il dott. Francesco Paolo Pumo, primo dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise, in sostituzione del dott. Vincenzo Coppola, dirigente superiore del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 263

(7173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1978.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale il dott. Francesco Cribari veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche;

Vista la nota n. 98 del 1° luglio 1978, con la quale il presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha prospettato la esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il consigliere della Corte dei conti dott. Francesco Cribari con il dottor Furio Pasqualucci, magistrato della Corte medesima;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Furio Pasqualucci, magistrato della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, in sostituzione del dott. Francesco Cribari, a decorrere dal 3 luglio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 67

(7174)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 1978.

Termini di presentazione delle domande relative alla concessione dei benefici di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 428, concernente proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1978, n. 428;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Considerata la necessità di stabilire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle integrazioni e ai contributi di cui agli articoli 1 e 3 della legge 1° agosto 1978, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito alla data del 30 novembre 1978 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per l'annualità 1° luglio 1977-30 giugno 1978 ai giornali quotidiani, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 1° agosto 1978, n. 428 e alle agenzie di stampa, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge stessa.

E' stabilito alla data del 31 dicembre 1978 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per l'annualità 1° luglio 1977-30 giugno 1978 ai giornali non quotidiani ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 1° agosto 1978, n. 428 e ai periodici, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge stessa.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere il contributo in conto interessi a carico dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428, è stabilito alla data del 30 settembre 1978.

Art. 3.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle suddette domande e della relativa documentazione si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976.

Roma, addì 28 agosto 1978

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(7158)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota n. 3153 del 3 aprile 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Bergamo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scotti dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Conti geom. Fabrizio, rappresentante del genio civile;

Cassata dott. Angiolo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pitzalis dott. Eliseo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Betelli Pietro, Corbari Daniele, Pagani Zaverio, Brighenti Giacinto, Pezzotta Giuseppe, Ronzoni Giancarlo e Radaelli Ermes, rappresentanti dei lavoratori;

Dalle Vegre dott. Gianluigi, Di Mento dott. Vincenzo, Ferrante Carlo e Rodeschini dott. Danilo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scaini per. agr. Imerio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1978

Il Ministro: Scotti

(7131)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 3.430.000.000, ai sensi della legge 7 maggio 1973, n. 244.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 7 maggio 1973, n. 244, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla legge medesima, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166626/66-V-2 in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 314, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 3.430.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166626/66-V-2 in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - legge 7 maggio 1973, n. 244 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, cinquecento copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 514.500, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 257.250 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 74

(7141)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 157.570.000.000, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere di lire 2.022 miliardi recato al provvedimento legislativo stesso, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166632/66-M-2 in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 312, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale di L. 157.570.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti,

stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166632/66-M-2 in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, cinquecento copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Mini-

stero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 23.635.500, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 11.817.750 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 77

(7142)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume San Leonardo-Sosio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il bacino imbrifero montano del fiume San Leonardo-Sosio, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione del bacino imbrifero montano del fiume San Leonardo-Sosio;

Visto il voto n. 718 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 16 dicembre 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7032, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume San Leonardo-Sosio è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 16 dicembre 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume San Leonardo-Sosio, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) provincia di Palermo: Corleone, Palazzo Adriano, Prizzi, Castronuovo di Sicilia, Lercara Friddi, Godrano, Mezzojuso, Vicari, Ciminna, Caccamo, Ventimiglia di Sicilia, Campofelice di Fitalia, Bisacquino, Chiusa Sclafani e Giuliana;

B) provincia di Agrigento: Sambuca di Sicilia, Burgio, Caltabellotta, Santo Stefano Quisquina e Bivona.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Palermo del servizio idrografico.

Roma, addì 8 agosto 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

(6970)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modalità per la presentazione delle domande relative alla concessione dei benefici di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 428, concernente proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

La partecipazione alle integrazioni e ai contributi disposti dagli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428, è subordinata all'adempimento da parte dei rappresentanti delle testate giornalistiche degli adempimenti previsti dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172 e dell'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976.

In particolare, i giornali quotidiani e i giornali non quotidiani di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, primo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, debbono essere regolarmente iscritti al registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa; debbono avere regolarmente presentato all'ufficio incaricato della tenuta del suddetto registro i bilanci di testata relativi agli anni 1976 e 1977 redatti secondo il modello stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1976; debbono aver pubblicato i suddetti bilanci.

I periodici di cui al punto *f*) dell'art. 1, primo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, e le agenzie di stampa di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, debbono essere regolarmente iscritti al registro nazionale di cui sopra e debbono avere regolarmente presentato all'ufficio incaricato della tenuta del registro nazionale stesso i conti economici delle testate relativi agli anni 1976 e 1977.

Si ricorda che, a norma dell'art. 19, nono comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976, le riviste di elevato valore culturale di cui al quarto comma della legge 1° agosto 1978, n. 428, sono esentate dall'obbligo di iscrizione al registro nazionale dei quotidiani, periodici e delle agenzie di stampa nonché dagli obblighi relativi al bilancio. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai contributi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 1° agosto 1978, n. 428, sarà fissato con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali.

(7159)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 settembre 1978:

Scarano Pasquale, notaio residente nel comune di Bisaccia, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Lioni, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Atorino Amedeo, notaio residente nel comune di Giol, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Nocera Superiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Clausi Maria Teresa, notaio residente nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Marano Mario, notaio residente nel comune di Taormina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Torresi Salvatore, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Valletta Vincenzo, notaio residente nel comune di Dragoni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Alife, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barletta Vincenzo, notaio residente nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Martino Giuseppe, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roccamonfina, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Gisolfi Renata, notaio residente nel comune di Arienzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di San Felice a Cancello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ferraro Ada, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Teano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Luca Raffaele, notaio residente nel comune di Pratola Peligna, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Trentola Ducenta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Di Iorio Leonardo, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Nappi Giuseppe, notaio residente nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Imbellone Ruggero, notaio residente nel comune di Celenza Valfortore, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni, con l'anzidetta condizione;

Iorio Pierluigi, notaio residente nel comune di Archi, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, con l'anzidetta condizione;

Angelini Rota Carlo, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Spoleto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ingrosso Susanna, notaio residente nel comune di Biccari, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione;

Scardamaglia Fernando, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Roccasecca, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione;

Labate Roberto, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione;

Rando Antonino, notaio residente nel comune di Antrodoco, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Cittaducale, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Armati Roberto, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Leonessa, distretto notarile di Rieti, con l'anzidetta condizione;

Urro Guido, notaio residente nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella, con l'anzidetta condizione;

Puliatti Emilia, notaio residente nel comune di Francavilla di Sicilia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo, con l'anzidetta condizione;

Bartolini Mario, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Piombino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(7144)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 4 settembre 1978:

il decreto ministeriale 4 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978, è revocato, nella parte relativa al trasferimento del notaio Giancarlo Giglioli alla sede notarile di Pesaro (distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino).

(7143)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 agosto 1978, concernente revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 agosto 1978, agli allegati, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Hepacotina BG	*leggasi*	Hepacortina BG
Rinojet Valeas senza fenilefrina	*leggasi*	Rinojet Valeas s.f.
Rubrocalcium - Savio 8 caps. L. 1920 (UP) sosp. orale 60 ml L. 2040	*leggasi*	Rubrocalcium - Savio 10 flac. 20 ml per os L. 1200
Rubrociclina - Amelix 10 fiale liof. + solv. L. 3290 Forte 10 fiale liof. + solv. L. 4580	*leggasi*	Rubrociclina - Amelix 8 caps. L. 1920 (UP) sosp. orale 60 ml L. 2040
Rubrocortex - Chemil 10 flac. 20 ml per os L. 1200	*leggasi*	Rubrocortex - Chemil 10 fiale liof. + solv. L. 3290 Forte 10 fiale liof. + solv. L. 4580

Le specialità:

Itahepar - ITA
30 conf. L. 1250

Locoidon - Brocades
loz. 20 ml L. 1590

erroneamente incluse tra i prodotti esenti dalla partecipazione dell'assistito (allegato *A*) sono da comprendere tra quelle sottoposte alla partecipazione dell'assistito alla spesa farmaceutica (allegato *B*).

Le specialità medicinali ad azione contraccettiva (decreto ministeriale 3 marzo 1977), attualmente incluse nel prontuario per l'assistenza farmaceutica, sono contrassegnate con il simbolo « CF ».

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascuna specialità medicinale riportata nel decreto ministeriale deve intendersi aggiornato dall'ultimo provvedimento CIP relativo al prodotto.

(7198)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1975 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Luciano Musso, per rinuncia dell'interessato.

(7118)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1978 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1970 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Lorenzo Zera, per rinuncia dell'interessato.

(7119)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1977 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1977 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Giovanni Antonio Ibba, per rinuncia dell'interessato.

(7120)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1977 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Angelo Maestroni, per rinuncia dell'interessato.

(7121)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1978 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1977 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Antonio Carmelo Orsini, per rinuncia dell'interessato.

(7122)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1978 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1977 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al dott. Renato Chiavus, per rinuncia dell'interessato.

(7123)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Albinea

Con deliberazione della giunta regionale 6 giugno 1978, n. 1711 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3130/2958 con l'esclusione di alcuni punti riguardanti la normativa agricola), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Albinea (Reggio Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 settembre 1976, n. 97.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6935)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Accertato che nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 2, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a due posti di archeologo in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento ai titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Svolgimento di un tema su un argomento generale di numismatica antica, medievale e moderna.

2) Tema di storia con particolare riguardo agli aspetti economici.

Colloquio:

1) Gli stessi argomenti delle prove scritte con domande fatte su materiali direttamente presentati al candidato e con domande atte ad accertare la preparazione generale nel campo dell'archeologia classica, della storia dell'arte nonchè della metrologia e della geografia storica.

2) Argomenti relativi a collezioni di numismatica e all'ordinamento ed alla catalogazione del materiale.

3) Domande su materiale scelto tra le collezioni numismatiche presentate al candidato direttamente.

4) Nozioni di diritto amministrativo.

5) Servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

6) Legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 17 e 18 novembre 1978.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o modello 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel

cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera c), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei, saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale Via del Collegio Romano, 27 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo e), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), h), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g), h) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed i), del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori archeologi in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1978
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 282

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . il . residente in . . (provincia . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1) .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università degli studi di . il . . e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la scuola . nell'anno accademico . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente .
e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, .

Firma . . (3)
(autenticazione della firma)

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7135)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in egittologia.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Accertato che nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 2, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a due posti di archeologo in prova;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in egittologia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbia superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento ai titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Svolgimento di un tema su un argomento generale di archeologia egizia.

2) Tema di storia orientale ed antica con particolare riguardo alla civiltà ed ai monumenti egiziani.

Colloquio:

1) Le stesse materie delle prove scritte a integrare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua capacità di accedere alle fonti epigrafiche monumentali, nonchè la sua conoscenza della preistoria mediterranea e dell'archeologia classica.

2) Argomenti relativi alle collezioni egizie.

3) Domande su materiale scelto tra le collezioni egizie.

4) Problemi di conservazione dei reperti egizi.

5) Nozioni di diritto amministrativo.

6) Servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

7) Legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 17 e 18 novembre 1978.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego,

al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di *ricevimento dell'invito, di cui al primo comma* del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori archeologi in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1978
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 283

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . . . . il . . . . . residente in . . . . . . (provincia . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in egittologia, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1) . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'università degli studi di . . . . . il . . . e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la Scuola . . . . . nell'anno accademico . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma . . . . (3)
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7136)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentonovantadue posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentonovantadue posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, indetto con decreto ministeriale 2 giugno 1978, avranno luogo presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy - EUR Roma, alle ore 8, nei giorni 21 e 22 dicembre 1978.

(7193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4368-*ter* in data 20 luglio 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dall'ordine provinciale farmacisti e dall'università degli studi di Urbino;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Ianniello dott. Ugo, dirigente amministrativo in servizio presso l'ente regione Marche;

Componenti:

Conti dott. Sergio, dirigente medico in servizio presso l'ente regione Marche;

Gianotti prof. Michele, incaricato di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università degli studi di Urbino;

Bonetti dott. Nereo, farmacista titolare;

Mari dott. Dino, farmacista esercente in farmacia, non titolare.

Segretario:

Margarita rag. Germano, funzionario direttivo in servizio presso l'ente regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 10 agosto 1978

Il medico provinciale: CAVINA

(7129)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio socio-sanitario di Scandiano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2404 del 28 dicembre 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del consorzio socio-sanitario di Scandiano;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 3911 del 30 dicembre 1977;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata commissione giudicatrice che ha svolto i propri lavori nei giorni 1 e 2 giugno 1978;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle sopra indicate operazioni concorsuali;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio socio-sanitario di Scandiano, verbali con i quali il dott. Paolo Consigli, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo con punti 167,375 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del consorzio interessato.

Reggio Emilia, addì 14 giugno 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 14 giugno 1978, n. 1924, con il quale si è proceduto all'approvazione dei verbali della commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'unico idoneo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed in particolare gli articoli 34 e 37;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Paolo Consigli, nato a Parma il 1° aprile 1943, ivi residente in via Montessori n. 6, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del consorzio socio-sanitario di Scandiano.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina.

La nomina è fatta in via di esperimento per due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del consorzio interessato.

Reggio Emilia, addì 14 giugno 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(7128)

OSPEDALE «V. DELL'ERBA 1807-1883» DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(3187/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Salò (Brescia).

(3188/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. GALLO» DI OSIMO

Concorso ad un posto di primario urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(3145/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(3146/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. **25**.

Costituzione dell'ente ospedaliero «Ospedale oncologico».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad attuare, ai sensi dello art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l'istituzione di un ente ospedaliero che deve svolgere attività di prevenzione, cura e riabilitazione in campo oncologico. L'ente ha sede in Genova ed assume la denominazione di «Ospedale oncologico».

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto. su conforme deliberazione della giunta stessa:

a) costituisce il nuovo ente;

b) nomina un commissario straordinario per la provvisoria gestione;

c) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi.

Il commissario straordinario adotta tutti i provvedimenti necessari per la provvisoria gestione dell'ente e per realizzare i fini di cui all'art. 1.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere al nuovo ente somme per prime spese di funzionamento entro il limite di L. 20.000.000 annui che vengono liquidate sulla base della documentazione presentata dall'amministrazione dell'ente.

Art. 4.

Il finanziamento del nuovo ente viene attuato in conformità alla legge 17 agosto 1974, n. 386 ed alla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, e successive modificazioni.

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 1978, mediante prelevamento di lire 20.000.000 dal cap. 9000: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 5200: «Prime spese di funzionamento dell'ente ospedaliero ospedale oncologico» con lo stanziamento di L. 20.000.000. Per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci annuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 maggio 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1978, n. 26.

Interventi per incentivare la ristrutturazione della rete commerciale al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di favorire la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete commerciale al dettaglio, in armonia con le previsioni urbanistiche comunali, con i piani settoriali di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, 19 maggio 1976, n. 398, con le indicazioni programmatiche regionali per la ristrutturazione del sistema distributivo ed in attuazione dello ultimo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione eroga contributi in conto capitale a favore delle iniziative poste in essere da comuni, da organismi associativi e da singoli operatori del sistema distributivo, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I soggetti beneficiari dei contributi previsti nella presente legge sono:

a) i comuni e i loro consorzi;

b) le imprese promotrici di centri commerciali al dettaglio;

c) le organizzazioni a base associativa costituite per lo acquisto in comune di merci da vendere, cui partecipano almeno venti imprese commerciali al dettaglio in sede fissa o ambulante o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, operanti prevalentemente nel territorio regionale e delle quali almeno i due terzi siano piccole imprese;

i consorzi fra le organizzazioni di cui sopra aventi la medesima finalità;

d) le imprese costituite mediante la partecipazione esclusiva di piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, in numero non inferiore a tre, per l'attivazione di nuovi punti di vendita al dettaglio in sede fissa;

e) le cooperative di consumo, costituite da almeno trecento soci che svolgono attività di vendita al dettaglio alla generalità dei consumatori;

f) le piccole imprese commerciali al dettaglio in sede fissa e le imprese esercenti il commercio ambulante di generi alimentari nei mercati comunali.

Ai fini della presente legge sono considerate piccole imprese commerciali quelle che occupano non più di tre dipendenti, oltre al titolare, ai familiari coadiuvanti e agli apprendisti.

Art. 3.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *a*), sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 80.000.000, per investimenti aventi le seguenti destinazioni:

a) acquisizione di aree, compresa l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione, da destinare a mercati annonari al dettaglio per imprese commerciali in sede fissa o ambulante, a centri commerciali al dettaglio, a magazzini per il deposito delle merci dei gruppi di acquisto tra commercianti e delle cooperative di consumo;

b) costruzione, acquisto, trasformazione o ampliamento di immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla precedente lettera *a*).

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento riguardanti:

a) la commercializzazione dei beni di largo e generale consumo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'allestimento di mercati annonari o di centri commerciali al dettaglio in aree di espansioni residenziale carenti di servizi commerciali;

c) l'offerta ai consumatori di beni in unità di vendita ad assorbimento non specializzato.

Art. 4.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *b*), sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 50.000.000, per investimenti relativi all'acquisizione di aree o di immobili da destinare a centri commerciali al dettaglio e alla costruzione, trasformazione e ampliamento di immobili aventi la medesima destinazione d'uso, compresi i relativi oneri di urbanizzazione.

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento aventi le caratteristiche indicate al secondo comma dell'art. 3 promossi da società pubbliche o con prevalente capitale pubblico.

Sono esclusi i programmi di investimento relativi a centri commerciali, che non riservino almeno la metà della superficie di vendita alle piccole imprese.

Art. 5.

I soggetti indicati all'art. 2, lettere *c*) e *d*), sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 40.000.000, per investimenti necessari a realizzare le attività di acquisto o di vendita in comune aventi le seguenti destinazioni:

a) costruzione, acquisto, trasformazione o ampliamento di immobili da destinare all'attività commerciale compresa la acquisizione delle aree nonchè i relativi oneri di urbanizzazione;

b) acquisto di macchinari ed attrezzature inerenti alla attività commerciale compresi i mezzi di trasporto per le merci.

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento delle organizzazioni a base associativa di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 per l'acquisto in comune delle merci:

a) che riguardino l'allestimento di magazzini o servizi comuni realizzati in seguito alla fusione di gruppi di acquisto preesistenti;

b) che siano finalizzati alla commercializzazione di beni di largo e generale consumo.

I programmi di investimento dei soggetti di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 sono ammissibili a contributo a condizione che, entro un anno dall'attivazione del nuovo punto di vendita, ciascuna delle imprese associate provveda alla cessazione di una propria unità di vendita al dettaglio ubicata nello stesso comune in cui ha sede il nuovo punto di vendita o in comuni contermini.

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi:

a) che comportino la chiusura di preesistenti esercizi in località ritenute sature dai piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva;

b) che siano finalizzati alla commercializzazione dei beni di largo e generale consumo.

Art. 6.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *e*), sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 60.000.000, per investimenti aventi le seguenti destinazioni:

a) costruzione, acquisto, trasformazione o ampliamento di immobili da destinare all'attività commerciale, compresa la acquisizione delle aree nonchè i relativi oneri di urbanizzazione;

b) acquisto di macchinari ed attrezzature inerenti alla attività commerciale, compresi i mezzi di trasporto per le merci.

I programmi di investimento devono riguardare l'ampliamento della superficie di vendita di esercizi preesistenti oppure lo allestimento di nuove unità di vendita al dettaglio inquadrato in un processo di ristrutturazione dell'esistente rete cooperativa a livello regionale.

L'apertura di una nuova unità di vendita deve comportare la chiusura, entro un anno dalla attivazione della nuova unità, di almeno due unità di vendita appartenenti alla medesima cooperativa ovunque ubicate sul territorio regionale.

Art. 7.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *f*), sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 5.000.000, per investimenti che realizzino:

a) per le piccole imprese commerciali al dettaglio in sede fissa: la costruzione, l'acquisto, la trasformazione o l'ampliamento di immobili compresa l'acquisizione delle aree e l'acquisto di attrezzature inerenti l'attività stessa da destinare all'attività di vendita di beni di largo e generale consumo. Tali investimenti devono essere rivolti, alternativamente o congiuntamente:

al trasferimento degli esercizi di vendita da zone definite sature nei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva a zone che presentano disponibilità di superficie di vendita autorizzabile, con preferenza ai trasferimenti in località comprese nei piani di zona per l'edilizia economica popolare o comunque destinate a tale uso;

all'adeguamento alle superfici di vendita minime stabilite nei piani di sviluppo sopraindicati;

b) per le imprese titolari di autorizzazione al commercio ambulante di generi alimentari operanti nelle aree destinate a mercati comunali, l'acquisto, la trasformazione ed il miglioramento delle strutture relative al punto di vendita.

La realizzazione di tali iniziative deve essere finalizzata a migliorare sia il servizio distributivo, attraverso una più razionale esposizione delle merci, sia la conservazione, sotto il profilo igienico-sanitario, dei prodotti alimentari di cui è dotato il punto di vendita.

Art. 8.

Gli stanziamenti previsti nei bilanci annuali per l'attuazione della presente legge sono ripartiti tra i vari soggetti beneficiari in ragione di:

due quinti per i programmi di investimento attuati dai soggetti indicati all'art. 2, lettere *a*) e *b*);

un quinto per i programmi di investimento attuati dai soggetti indicati all'art. 2, lettere *c*) e *d*);

un quinto per i programmi di investimento attuati dai soggetti indicati all'art. 2, lettera *e*);

un quinto per i programmi di investimento attuati dai soggetti indicati all'art. 2, lettera *f*).

L'eventuale esubero di una o più delle quote di cui al comma precedente, rispetto al totale delle richieste di contributo ad esse relative, può essere utilizzato nell'esercizio successivo in aumento delle quote corrispondenti; l'ulteriore eventuale esubero è destinato ad aumentare le altre quote che risultino insufficienti.

Art. 9.

Le iniziative ammesse ai benefici di cui alla presente legge devono essere ultimate, pena la revoca del contributo, entro due anni dalla concessione del contributo stesso. La giunta regionale a seguito di motivata istanza, può concedere un'unica proroga di un anno al termine sopraindicato.

Non sono ammessi a contributo gli investimenti effettuati in data anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda.

I contributi previsti dalla presente legge verranno ridotti di un ammontare pari a quello di contributi concessi da altri enti per assistere i medesimi programmi di investimento.

Per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *a*), la medesima iniziativa è ammessa ad un solo successivo contributo purchè la richiesta venga presentata entro due anni da quella relativa al primo contributo. Tutti gli altri soggetti usufruiscono di un solo contributo per la stessa iniziativa.

Art. 10.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate alla Regione e presentate al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative entro il 31 marzo di ogni anno. Detto termine per il 1978 è fissato al 31 luglio.

I soggetti di cui all'art. 2, lettera *a*), presentano le domande di contributo direttamente alla Regione entro i termini indicati ai precedenti comma.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

A) Per le iniziative di cui all'art. 3:

1) copia del provvedimento dell'organo comunale competente con cui viene deliberata l'iniziativa;

2) copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio, nonchè copia delle deliberazioni adottate per l'attuazione della iniziativa;

3) relazione tecnico-economica e piano finanziario della iniziativa;

4) documentazione cartografica idonea a rappresentare la localizzazione delle aree e la struttura degli immobili oggetto della iniziativa;

5) se l'iniziativa ha per oggetto la costruzione di immobili da destinare a centro commerciale al dettaglio oppure a magazzini per gruppi di acquisto e per la cooperazione di consumo dovranno essere indicati: nel primo caso, la capacità operativa del centro, con particolare riferimento al numero, alla caratteristica dimensionale definita all'ultimo comma dell'art. 4, alla specializzazione merceologica ed alla superficie di vendita delle imprese al dettaglio ammissibili; nel secondo caso, la capacità operativa del deposito, con particolare riferimento alla quantità e qualità delle merci nonchè al numero e alla dimensione dei punti di vendita associati.

B) Per le iniziative di cui all'art. 4:

1) copia autentica dell'atto costitutivo della società nonchè copia delle deliberazioni adottate per l'attuazione della iniziativa;

2) relazione tecnico-economica e piano finanziario della iniziativa;

3) documentazione cartografica idonea a rappresentare la localizzazione delle aree e la struttura degli immobili oggetto dell'iniziativa;

4) se l'iniziativa ha per oggetto la costruzione di immobili da destinare a centro commerciale dovrà essere indicata la capacità operativa del centro, con particolare riferimento al numero, alla caratteristica dimensionale, alla specializzazione merceologica ed alla superficie dei punti di vendita al dettaglio ammissibili.

C) Per le iniziative di cui all'art. 5:

1) copia autentica dell'atto costitutivo dell'organismo richiedente. Le cooperative devono inoltre presentare il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio della cooperazione;

2) dichiarazione del legale rappresentante attestante la esistenza dei requisiti indicati all'art. 2, lettera *c*);

3) preventivo di spesa e piano finanziario dell'iniziativa;

4) documentazione cartografica idonea a rappresentare la localizzazione e la struttura degli immobili oggetto della iniziativa;

5) descrizione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto da acquistare.

Per la gestione associata di nuovi punti di vendita al dettaglio, oltre i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5) è richiesta la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

2) copia dell'autorizzazione amministrativa alla apertura dell'esercizio comune o copia della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione stessa, compresa la copia dell'istanza di nulla osta regionale nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

3) copia delle autorizzazioni amministrative o certificazioni equipollenti del comune per gli esercizi di cui sono titolari gli operatori che si associano;

4) dichiarazione di impegno a rinunciare alle autorizzazioni di cui al numero precedente, relative ai punti di vendita che si intendono chiudere.

D) Per le iniziative di cui all'art. 6:

1) copia autentica dell'atto costitutivo della cooperativa e copia del certificato di iscrizione della stessa nello schedario generale della cooperazione;

2) dichiarazione del legale rappresentante attestante la esistenza dei requisiti indicati all'art. 2, lettera *e*);

3) preventivo di spesa e piano finanziario dell'iniziativa;

4) documentazione cartografica idonea a rappresentare la localizzazione o la struttura degli immobili da costruire, da acquistare o da modificare;

5) descrizione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto da acquistare.

Per i programmi di allestimento di nuove unità di vendita, previsti dall'art. 6, secondo comma, sono altresì richiesti i seguenti documenti:

6) copia dell'autorizzazione amministrativa all'apertura del nuovo punto di vendita o copia della domanda rivolta ad ottenerla;

7) copia delle autorizzazioni amministrative alla vendita al dettaglio riferite ai punti di vendita che si intendono far cessare;

8) dichiarazione di impegno a rinunciare alle autorizzazioni di cui al numero precedente al momento dell'attivazione del nuovo punto di vendita previsto in sostituzione di quelli preesistenti.

E) Per le iniziative di cui all'art. 7, lettera *a*):

1) copia dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio riferita all'esercizio preesistente con l'indicazione della superficie di vendita autorizzata;

2) copia dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio o copia della domanda rivolta ad ottenerla, riferita al nuovo punto di vendita posto in essere in seguito al trasferimento di quello preesistente con l'indicazione della superficie di vendita autorizzata o richiesta;

3) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2;

4) copia del preventivo di spesa o del piano finanziario dell'iniziativa;

5) documentazione cartografica idonea a rappresentare la localizzazione e la struttura dell'esercizio prima e dopo il trasferimento;

6) descrizione delle attrezzature;

7) dichiarazione di impegno a cessare l'attività degli esercizi preesistenti entro i termini di cui al terzo comma dello articolo 5;

per le iniziative di cui all'art. 7, lettera *b*):

1) copia dell'autorizzazione amministrativa alla vendita;

2) copia del preventivo di spesa e del piano finanziario dell'iniziativa;

3) descrizione del programma di miglioria indicato allo art. 7, lettera *b*);

4) dichiarazione del comune attestante la partecipazione dell'impresa alla vendita nelle aree destinate a mercati comunali.

Art. 11.

Il sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette le domande di contributo alla Regione unitamente al parere del comune sull'iniziativa con particolare riferimento alla rispondenza della stessa alle finalità di ristrutturazione dell'apparato distributivo previste dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, 19 maggio 1976, n. 398, nonchè agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, sentita la commissione regionale di cui all'art. 17 della precitata legge n. 426/1971, delibera la formazione della graduatoria delle domande ammissibili e la concessione del contributo.

Le domande non ammesse a contributo per mancanza di fondi sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria dell'anno successivo.

Art. 12.

I contributi sono liquidati nei limiti degli stanziamenti previsti per ciascun anno ai sensi dell'art. 13, in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate dai richiedenti e previo accertamento del rispetto delle condizioni previste dalla presente legge.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle modalità e dei termini stabiliti nella presente legge, la giunta regionale revoca il contributo concesso.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio finanziario 1978, mediante prelevamento di L. 200.000.000 dal cap. 9030: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 8200: « Interventi per incentivare la ristrutturazione della rete commerciale al dettaglio » con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e lire 100.000.000 in termini di cassa. Per gli esercizi successivi si provvederà con i rispettivi bilanci annuali.

Art. 14.

La legge regionale 12 settembre 1974, n. 38, concernente interventi per incentivare le iniziative associate tra i commercianti al dettaglio è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 maggio 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1978, n. 27.
Ordinamento degli uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Principi informatori della struttura

La struttura organizzativa degli uffici regionali è ispirata alle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione ed ai principi del decentramento e della delega delle funzioni anche in relazione alla istituzione dei comitati comprensoriali.

Art. 2.
Rapporti con le realtà esterne

La Regione, nell'espletamento dei propri compiti e quale metodo per lo svolgimento delle proprie attività, riconosce come determinante l'apporto degli enti locali, delle diverse realtà sociali, sindacali, economiche, civili e culturali alla definizione dei programmi.

Art. 3.
Responsabilità e partecipazione

La Regione adotta il metodo della partecipazione diretta del personale a tutti i livelli al processo di ricerca, adeguamento e sviluppo delle proprie strutture organizzative e si dota, al riguardo, di idonei strumenti.

L'organizzazione del lavoro negli uffici regionali utilizza il momento collegiale, la responsabilizzazione e la mobilità del personale.

Il lavoro di gruppo è considerato fattore essenziale per la migliore utilizzazione del personale e per la sua crescita professionale.

La partecipazione democratica del personale e la sua responsabilizzazione sono garantite da conferenze periodiche a livello di dipartimento e di settore.

Art. 4.
Mobilità e qualificazione professionale

La mobilità, la qualificazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti sono regolati dalla legge sullo stato giuridico ed economico del personale regionale secondo criteri volti alla valorizzazione ed al rispetto della professionalità dei dipendenti ed alla fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali.

Art. 5.
Attribuzione degli organi politici

Ai sensi dell'art. 42 dello statuto il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione e sovraintende agli uffici ed ai servizi regionali.

La giunta regionale ha collegialmente la responsabilità generale della struttura della Regione e, a norma dell'art. 41 dello statuto e su proposta del presidente, assegna ai suoi componenti la cura degli affari attribuiti alle varie unità organizzative nelle quali la struttura si articola.

La giunta regionale, il presidente ed i componenti della giunta nell'ambito degli incarichi ricevuti, indicano alle unità organizzative gli obiettivi da raggiungere.

Le questioni di competenza fra diversi dipartimenti sono risolte dalla giunta regionale.

L'ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 31 dello statuto, ha la responsabilità generale dell'attività degli uffici facenti capo al consiglio regionale.

Gli organi del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate disciplinano l'attività degli uffici che da essi dipendono.

Art. 6.
Comitato della programmazione della giunta regionale

Ai fini del coordinamento politico delle proprie funzioni in programmazione la giunta regionale istituisce al suo interno il comitato della programmazione composto dal presidente, dal vice presidente e da non più di due altri componenti della giunta stessa.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta.

Alle sedute possono essere chiamati a partecipare i coordinatori ed altri funzionari ed esperti anche estranei alla amministrazione.

La giunta regionale emana le disposizioni per il funzionamento del comitato.

Il comitato della programmazione è preposto alla impostazione ed allo svolgimento delle attività programmatorie della giunta regionale. A tal fine promuove e coordina la redazione dei programmi di sviluppo socio-economico e territoriale della Regione seguendone la realizzazione attraverso i piani settoriali, nonchè la redazione del rapporto annuale sullo stato di attuazione dei programmi regionali e sulla situazione economica e sociale della Regione.

Il comitato della programmazione verifica che i programmi settoriali e le elaborazioni aventi rilevanza programmatoria dei dipartimenti e dei settori abbiano conseguito le finalità indicate nelle previsioni programmatiche.

Esprime parere sugli schemi di disegni di legge, atti e documenti che incidano sugli obiettivi e sugli indirizzi della programmazione e dei bilanci regionali; esprime pareri e proposte sulle priorità tra i progetti; fornisce pareri ogni volta che ne sia richiesto dalla giunta.

Nell'espletamento delle proprie attività il comitato si avvale del concorso e degli apporti dell'insieme delle strutture della giunta regionale ed in particolare dei gruppi di lavoro intersettoriali e/o interdipartimentali.

Il settore della programmazione costituisce supporto in ordine allo svolgimento dei compiti di cui ai comma precedenti ed assicura i servizi di segreteria del comitato.

Art. 7.
Rapporti con le organizzazioni sindacali

Per l'esame e la definizione dei problemi inerenti le strutture regionali ed il personale, la Regione considera il rapporto con le organizzazioni sindacali come metodo normale e permanente ed a tal fine promuove la collaborazione delle organizzazioni stesse ai processi ed alle iniziative inerenti la valorizzazione della professionalità dei dipendenti ed i metodi di lavoro.

TITOLO II
NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 8.
Ammissione agli impieghi regionali

In attesa di quanto sarà stabilito dalla legge regionale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, le qualifiche dei dipendenti regionali sono quelle previste dalle leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11 e n. 12.

Alle qualifiche regionali si accede attraverso concorso pubblico per titoli ed esami, ferme restando, per l'accesso alle qualifiche di agente tecnico ed inferiori, le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 12.

Per l'accesso agli impieghi si applicano le norme di cui alle citate leggi regionali. Per l'accesso alle qualifiche di dirigente d'ufficio e superiori è richiesto lo stesso titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di funzionario a norma dello art. 6 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, oltrechè il documentato possesso di un periodo di specifica esperienza professionale presso pubbliche amministrazioni, istituti ed aziende di quattro, cinque e sei anni rispettivamente per la qualifica di dirigente d'ufficio, dirigente di settore e direttore, secondo quanto specificamente sarà stabilito nel bando di concorso.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità intera se la frazione supera lo 0,50, è riservato ai dipendenti regionali di ruolo appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello relativo ai posti messi a concorso, purchè abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore ad anni quattro prestati in tale livello.

Allorchè occorrono specifici requisiti tecnici professionali stabiliti nel bando di concorso, a norma dell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, così come risulta modificato dallo art. 2 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 12 e del regolamento in esso articolo richiamato, anche i dipendenti regionali di cui al quarto comma del presente articolo devono essere in possesso del titolo di studio richiesto e delle eventuali specializzazioni.

Per l'accesso alle qualifiche di dirigente di ufficio, dirigente di settore e direttore le prove di esame saranno quelle previste all'art. 8 del regolamento regionale 21 gennaio 1974, n. 1.

I dipendenti regionali che, a seguito di concorso, vengano immessi in un livello funzionale immediatamente superiore a quello precedentemente ricoperto, hanno diritto al trattamento economico iniziale per la nuova qualifica maggiorato della differenza fra lo stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e lo stipendio iniziale nella qualifica stessa quali risultano dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11 così come risulta modificato dall'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 12.

Tale importo, trasformato in scatti e classi, viene rapportato a quello che più gli si avvicina per difetto nella progressione economica della nuova qualifica e la differenza fra i due importi è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con l'ulteriore progressione economica.

L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza, per il raggiungimento dell'aumento biennale successivo, viene valutata nella nuova qualifica ai fini della ulteriore progressione economica.

Art. 9.
Comando di personale di altre amministrazioni

Il comando di personale di altre amministrazioni nelle forme e con le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1976, n. 9, può aver luogo anche per qualifiche superiori a quella di funzionario.

Il personale comandato è utilizzato esclusivamente per le esigenze in relazione alle quali è stato richiesto il comando.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI

Capo I
ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 10.
Struttura organizzativa della Regione

La struttura della Regione si articola nei settori del consiglio e della giunta aggregati per dipartimenti e nei settori del comitato regionale di controllo.

Art. 11.
Settori

I settori corrispondono, ognuno, al complesso delle funzioni amministrative e tecniche finalizzate al perseguimento di obiettivi specifici e all'espletamento degli interventi operativi e delle attività funzionali in un ampia sfera di attività comprendente materie omogenee o connesse e si distinguono in funzionali ed operativi, operando i primi prevalentemente per competenze ed i secondi prevalentemente per obiettivi.

In relazione alla qualificazione di cui al comma precedente, i settori concorrono alla elaborazione dei piani e programmi della Regione e svolgono attività di programmazione settoriale, ricerca, coordinamento, disciplina, progettazione, attuazione e controllo operativo di carattere generale o riferiti ai singoli settori di intervento.

Art. 12.
Funzionamento dei settori

Il settore esplica i propri compiti mediante la utilizzazione coordinata ed armonica dei dipendenti regionali, in gruppo o singoli, che vi sono addetti, i quali operano sia per lo svolgimento di compiti ed attività, anche progettuali, riferite a competenze e funzioni predeterminate, tipiche o ricorrenti, svolte dall'ente nel settore sulla base delle leggi e delle disposizioni vigenti sia per l'espletamento di attività, anche se continuative, di natura prevalentemente di studio, ricerca, progettazione e programmazione.

In relazione alle esigenze derivanti dalla natura dei compiti da espletare, il settore funziona:

a) attraverso uffici, che costituiscono unità organizzate con l'apporto di più dipendenti, alle quali è preposto un responsabile;

b) attraverso l'espletamento, da parte di singoli dipendenti o gruppi di lavoro di settore, di incarichi specifici aventi contenuti prevalentemente di studio, ricerca ed elaborazione per la redazione di progetti e programmi ed anche per gli eventuali connessi adempimenti amministrativi.

Qualora le funzioni e gli obiettivi di cui ai comma precedenti rivestano carattere di particolare complessità e richiedano lo svolgimento di attività altamente specializzate, all'espletamento di queste ultime può essere preposto un dipendente regionale con la qualifica di esperto.

Il dipendente di cui al comma precedente utilizza l'attività dei dipendenti delle varie qualifiche assegnati all'area di competenza e risponde dei risultati, fermi restando i compiti e le responsabilità di organizzazione generale del dirigente di settore.

L'assegnazione degli addetti agli uffici ed agli incarichi specifici di cui sopra dovrà consentire e favorire la rotazione e la mobilità dei dipendenti.

Art. 13.
Uffici

L'ufficio svolge attività omogenee proprie di una branca definita di compiti, obiettivi, competenze e problemi rientranti nella più ampia sfera di attività del settore e corrispondenti alle funzioni tipiche e ricorrenti che, nell'area di competenza, sono stabilmente e continuativamente svolte dall'ente. Esso è dotato di una propria autonomia operativa nell'ambito della struttura organizzativa del settore al quale appartiene.

Le attività degli uffici si integrano e si coordinano con quelle di cui al successivo art. 15 attraverso la azione del dirigente di settore, tenuto conto anche dei risultati delle conferenze di settore.

Nell'ambito dell'ufficio va favorito il lavoro di gruppo e devono essere realizzate verifiche collegiali dell'organizzazione del lavoro. A tal fine si svolgono, nell'ambito dell'ufficio, riunioni periodiche con la partecipazione di tutti gli addetti nel corso delle quali sono esaminati i problemi organizzativi, il carico del lavoro degli addetti e le esigenze dei servizi e vengono formulate proposte al dirigente di settore.

Art. 14.
Istituzione, modificazione e soppressione degli uffici

Il consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione il numero degli uffici operanti nei settori e le competenze di ognuno di essi e provvede alle modificazioni, soppressioni e nuove istituzioni che si rendono necessarie.

La deliberazione del consiglio regionale è assunta in base a proposta della giunta regionale adottata su indicazione dell'ufficio di presidenza per quanto concerne gli uffici del consiglio e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previa consultazione della conferenza di settore.

Art. 15.
Incarichi specifici

Lo svolgimento, nell'ambito delle attività del settore, dei compiti rientranti nella lettera *b*) dell'art. 12 avviene mediante incarichi specifici relativi ad obiettivi e problemi di carattere non prestabilito e tipico, ma che corrispondono ad esigenze permanenti dell'attività del settore. Ad essi sono addetti dipendenti in possesso delle varie qualifiche previste nelle dotazioni organiche del settore.

Il funzionamento delle componenti del settore di cui al primo comma è disciplinato dal dirigente del settore che affida gli incarichi specifici a singoli dipendenti od a gruppi di lavoro.

Art. 16.
Responsabile del settore

Con atto della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza, a seconda delle rispettive competenze, ad ogni settore è preposto un dipendente regionale con funzioni di dirigente in possesso della qualifica di dirigente di settore.

Ferme restando le responsabilità dei vari addetti al settore in ordine ai compiti ed agli specifici atti ed operazioni loro attribuite, il dipendente di cui al comma precedente provvede all'organizzazione generale del lavoro, assegnando il personale addetto al settore alle varie attività in relazione alle esigenze, attribuendo agli uffici gli affari di loro competenza ed assegnando i compiti rientranti negli incarichi specifici di cui alla lettera *b*) dell'art. 12; verifica che i risultati delle attività degli uffici e dei gruppi di lavoro e dei singoli titolari degli incarichi specifici siano coerenti con le direttive degli amministratori e con le finalità da raggiungere ed emana, a tal fine, istruzioni alle varie componenti del settore; cura la costituzione di gruppi di lavoro all'interno del settore e coordina l'attività degli uffici tra di loro e con le altre componenti del settore; sente, sulla organizzazione del lavoro e sui problemi generali del personale, la conferenza periodica del settore.

In relazione alle funzioni a lui attribuite, il dirigente del settore, oltrechè degli atti a lui direttamente imputabili, risponde della organizzazione e del funzionamento del settore, della tempestività dell'esecuzione del lavoro e della rispondenza della attività del settore alle direttive degli organi e degli amministratori regionali.

Art. 17
Responsabile dell'ufficio

Con atto della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza, a seconda delle rispettive competenze, ad ogni ufficio è preposto un dipendente regionale, con funzioni di dirigente, in possesso della qualifica di dirigente d'ufficio.

Ferme restando le responsabilità dei vari addetti all'ufficio in ordine agli specifici atti ed operazioni loro attribuiti, il dirigente dell'ufficio provvede alla organizzazione ed alla programmazione del lavoro dell'ufficio promuovendo i necessari momenti di collegialità, alla emanazione di istruzioni per lo svolgimento delle attività che fanno capo all'ufficio ed alla verifica dei risultati e della loro tempestività, nell'ambito delle istruzioni operative ed organizzative di carattere generale e dei compiti di coordinamento e verifica spettanti al dirigente di settore.

Art. 18.
Dipartimenti

I dipartimenti realizzano l'integrazione interdisciplinare ed il coordinamento delle attività regionali onde garantire il conseguimento dei fini dell'ente e gli obiettivi della programmazione regionale.

I dipartimenti costituiscono l'aggregazione orizzontale dei settori che hanno tra di loro carattere di complementarietà ed interdipendenza in relazione agli obiettivi della Regione nelle vaste aree di attività ed alla natura, funzionale ed operativa, dei settori stessi.

Tutti i settori del consiglio e della giunta regionale, nonché gli uffici decentrati, fatta eccezione per il settore gabinetto e per le segreterie sono inclusi nei dipartimenti.

I settori del consiglio e della giunta sono aggregati in dipartimenti la cui composizione è stabilita con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 19.
Funzioni di coordinamento

Le funzioni di coordinamento interdisciplinare saranno definite dalla legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale.

In attesa della legge di cui al primo comma, la giunta regionale, con la deliberazione da adottare a norma dell'art. 33, al fine di assicurare che l'azione complessiva dei settori si svolga in modo coerente con gli obiettivi e le direttive generali degli organi politici, incarica i dipendenti regionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualifica di direttore, delle funzioni di coordinamento dei settori funzionali aggregati nei rispettivi dipartimenti e delle attività degli stessi con quelle degli altri settori.

Ai fini del coordinamento dei settori funzionali, il dipendente regionale di cui al secondo comma provvede all'organizzazione di carattere generale, definendo i programmi di lavoro comuni a più settori, emana istruzioni di carattere generale, verifica la rispondenza della attività complessiva dei settori

alle direttive generali degli organi politici, assumendone le conseguenti responsabilità; promuove a tal fine riunioni, acquisisce informazioni e documentazioni, distribuisce gli affari ai settori del dipartimento e definisce le questioni di competenza.

Nei rapporti con gli altri settori i dipendenti regionali di cui al secondo comma svolgono, nelle rispettive competenze, funzioni di raccordo e coordinamento, concorrono alle attività ed agli istituti dipartimentali ed interdipartimentali e partecipano, in collegamento, ai processi di produzione legislativa da parte dei settori.

Nello stesso termine di cui all'art. 33, l'ufficio di presidenza affida ad un dipendente regionale in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di direttore l'incarico del coordinamento dei settori e dell'ufficio del difensore civico che fanno capo al consiglio regionale, nei riguardi dei quali il dipendente in questione svolge i compiti di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 20.
Attività dipartimentali

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 18 i disegni di legge, i piani ed i programmi settoriali di intervento o di spesa annuali e pluriennali, le proposte per i bilanci annuali e pluriennali, nonché le ricerche, gli studi ed i provvedimenti che interessino più settori nell'ambito del dipartimento, sono di norma elaborati e predisposti da gruppi di lavoro dipartimentali costituiti ai sensi del quarto comma dell'art. 22.

La giunta regionale stabilisce i servizi di carattere generale che fanno capo ai dipartimenti e per i quali i coordinatori utilizzano dipendenti regionali, nell'ambito delle dotazioni dei settori, a tal fine incaricati.

Art. 21.
Conferenze di settore e di dipartimento

Sono istituite le conferenze di settore e di dipartimento quale forma istituzionalizzata di organizzazione attraverso la quale si assicura la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti regionali al processo lavorativo.

Esse costituiscono la sede per una conoscenza permanente del quadro politico-amministrativo nel quale si colloca il rapporto tra l'attività delle strutture organizzative e gli apporti dei dipendenti con gli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politica.

Le conferenze, nella rispettiva area di competenza, esaminano e discutono i programmi di lavoro, la rispondenza a criteri di funzionalità delle strutture, della loro interrelazione, delle procedure, dei compiti segnati ai dipendenti in rapporto alla loro professionalità e verificano le risultanze del lavoro svolto anche agli effetti di una migliore e più qualificata utilizzazione del personale e delle relative iniziative di formazione ed aggiornamento.

Le conferenze devono essere sentite per la istituzione, soppressione o modifica di uffici e per i problemi dell'organizzazione generale del lavoro.

Le conferenze si svolgono almeno ogni sei mesi e sono tenute in orario di ufficio: ad esse partecipa, quale espletamento di normale prestazione lavorativa, tutto il personale rispettivamente addetto al settore ed al dipartimento.

La partecipazione alle conferenze avviene in condizioni di parità per tutti i dipendenti.

Le organizzazioni sindacali hanno diritto ad intervenire alle conferenze.

Le risultanze delle conferenze sono contenute in una relazione sintetica che viene inviata, anche ai fini di assicurare un'ampia informazione interna, alla giunta regionale, all'ufficio di presidenza per le conferenze riguardanti i servizi del consiglio nonchè ai coordinatori.

Le conferenze di dipartimento e di settore sono convocate dai componenti della giunta regionale interessati o, nell'ambito del consiglio regionale, dall'ufficio di presidenza.

La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali e su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda i servizi del consiglio regionale, determina le modalità esecutive della loro organizzazione, che dovranno tenere conto anche delle esigenze della continuità dei servizi e stabilisce particolari disposizioni circa gli uffici decentrati.

Art. 22.
Gruppi di lavoro

Per l'espletamento di compiti finalizzati al raggiungimento di un obiettivo o alla predisposizione di un progetto e/o alla loro attuazione ovvero per lo svolgimento di attività prolungate nel tempo, che richiedano l'apporto di diverse competenze od esperienze professionali nell'ambito di una materia o di più materie, sono costituiti gruppi di lavoro.

Nella composizione del gruppo di lavoro si utilizzano le competenze professionali delle qualifiche funzionali appartenenti ai diversi livelli, integrate fra di loro, in funzione delle operazioni previste nel programma di lavoro del gruppo stesso.

I gruppi di lavoro all'interno del settore sono costituiti dal dirigente di settore, che ne indica la composizione, gli obiettivi e il programma di lavoro e fissa il termine per il suo espletamento. Ove sia necessario, nomina un coordinatore.

I gruppi di lavoro, per l'espletamento di compiti che riguardano più settori, nell'ambito dello stesso dipartimento, sono costituiti, sulla base degli obiettivi indicati dagli organi politici preposti, dai coordinatori che provvedono analogamente a quanto previsto nel comma precedente.

I gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti che riguardano settori facenti capo a diversi dipartimenti o progetti interdipartimentali sono costituiti, sentito, ove del caso, il comitato della programmazione, dalla giunta regionale che fissa la composizione, gli obiettivi, il programma di lavoro, indica il termine per il suo espletamento e nomina, ove necessario, un coordinatore scegliendolo, di regola, tra i dipendenti di cui all'art. 19, secondo comma.

Per i gruppi di cui al quarto e quinto comma dovrà essere stabilita anche la sede per lo svolgimento della loro attività e per la tenuta degli atti.

La formazione dei gruppi di lavoro deve avvenire nel rispetto della professionalità corrispondente alla qualifica rivestita dai dipendenti chiamati a far parte del gruppo stesso.

Dell'organizzazione del lavoro del gruppo, della rispondenza del lavoro alle direttive, del rispetto delle scadenze risponde il coordinatore. Ciascun componente risponde dell'apporto personale al lavoro del gruppo.

Il dipendente regionale può essere chiamato a far parte di uno o più gruppi di lavoro, ferma restando la sua assegnazione all'ufficio di appartenenza. Qualora esigenze di funzionalità lo richiedano, può essere esonerato dall'obbligo di prestare la propria opera nell'ufficio di appartenenza, nel quale rientra una volta cessata l'attività del gruppo di lavoro. Qualora necessario si provvederà alla temporanea sostituzione del dipendente chiamato a far parte del gruppo di lavoro.

Per quanto concerne i servizi del consiglio regionale, i gruppi di lavoro sono costituiti, secondo le modalità e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai comma precedenti, dal dirigente di settore o dal coordinatore, sulla base delle direttive dell'ufficio di presidenza.

Capo II
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 23.
Struttura organizzativa del consiglio

Le strutture del consiglio regionale sono organizzate come segue:

a) segreteria del presidente del consiglio regionale;
b) segreteria dei vice presidenti del consiglio;
c) settori del consiglio regionale;
d) ufficio del difensore civico.

Le competenze di ciascuna delle unità organizzative indicate nel comma precedente sono stabilite nella tabella *A*.

Art. 24.
Struttura organizzativa della giunta regionale

Le strutture della giunta regionale sono organizzate come segue:

a) gabinetto e segreteria del presidente della giunta regionale;
b) segreteria del vice presidente della giunta regionale;
c) segreteria dei componenti la giunta regionale;
d) settori aggregati nei dipartimenti della giunta regionale;
e) uffici decentrati della giunta regionale.

Le competenze di ciascuna delle unità organizzative indicate nel comma precedente sono stabilite nella tabella *B*.

Art. 25.
Uffici decentrati della giunta regionale

Fino a quando non sarà provveduto al decentramento ed alla delega delle funzioni amministrative ed al riordinamento delle singole materie di competenza regionale gli uffici del

medico e del veterinario provinciale, del genio civile, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, gli ispettorati ripartimentali delle foreste, aventi sede nelle quattro province liguri, nonchè gli uffici agricoli di zona e gli ispettorati distrettuali delle foreste in atto esistenti continuano a svolgere le attività istruttorie ed operative precedentemente espletate nelle materie di rispettiva competenza, espletano i compiti inerenti le funzioni statali ancora agli stessi spettanti e svolgono le attività ad essi demandate dagli organi regionali competenti.

Gli uffici del medico e del veterinario provinciale, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste delle quattro province dipendono organicamente e rispettivamente dal settore medicina di base sul territorio dal settore agricoltura.

Gli stessi uffici dipendono funzionalmente, per quanto concerne le specifiche attribuzioni, anche dagli altri settori competenti per materia.

Gli uffici del genio civile dipendono funzionalmente dai settori competenti per materia.

Art. 26.

Settori degli organi di controllo

I settori che espletano la propria attività presso il comitato regionale di controllo sulle province e sugli enti ospedalieri e presso le sezioni del predetto comitato di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, provvedono in ordine alla istruttoria degli affari inerenti l'attività di controllo di competenza degli organi suddetti.

I predetti settori svolgono le funzioni di segreteria degli organi di controllo secondo le modalità stabilite dalla apposita legge regionale.

Le competenze di ciascun settore sono stabilite nella tabella *C*.

Art. 27.

Organico

Nell'allegata tabella *D* è stabilito il contingente numerico complessivo del personale regionale, distinto per livello funzionale.

Nell'ambito del contingente numerico complessivo di cui al primo comma, sono stabilite nella tabella *E* le dotazioni organiche distinte per qualifica dei singoli uffici decentrati della giunta regionale di cui all'art. 25.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la giunta regionale provvede, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne i servizi del consiglio e sentite le organizzazioni sindacali, alla determinazione delle dotazioni organiche delle strutture organizzative di cui agli articoli 23, 24 e 26, previa ripartizione per specializzazioni professionali nei limiti dei contingenti numerici complessivi per ciascuna qualifica di cui alla tabella *D*.

Con le stesse procedure di cui al comma precedente, si provvede alle modificazioni che si rendessero necessarie.

Capo III

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 28.

Attribuzione degli atti

Ferme restando le specifiche responsabilità spettanti ai coordinatori ed ai dirigenti dei settori e degli uffici, tutti i dipendenti regionali sono responsabili delle operazioni e degli atti specifici loro demandati sulla base del livello funzionale e della qualifica professionale in loro possesso.

A tal fine ogni atto deve indicare la firma dell'estensore.

I dipendenti regionali responsabili dei servizi ai sensi dello art. 18 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sono, per loro specifiche attribuzioni, i coordinatori, i dirigenti di settore, i dirigenti di ufficio o equiparati.

Art. 29.

Emanazione di atti da parte dei coordinatori e dei dirigenti dei settori e degli uffici

Ai coordinatori, ai dirigenti dei settori, ai dirigenti degli uffici od equiparati compete, oltrechè lo svolgimento di attività istruttorie, preparatorie e consulenza, anche la emanazione di atti e provvedimenti di rilevanza esterni:

che siano conseguenti o attuativi di precedenti deliberazioni degli organi regionali;

che costituiscano la mera risultanza di accertamenti esclusivamente tecnici e non comportino impegni di spesa;

che abbiano contenuto e natura vincolata ed obbligatoria;

che abbiano contenuto di attestazione, certificazione o comunicazione conseguenti ad atti d'ufficio già esistenti o deliberazioni già adottate;

che siano diretti alla conservazione del patrimonio regionale ed abbiano carattere di urgenza, salvo ratifica dei competenti organi regionali.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale da adottarsi, su indicazione dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda il personale del consiglio, stabilisce con propria deliberazione gli specifici atti e provvedimenti che possono essere emanati in attuazione dei criteri di cui al precedente comma.

I dipendenti regionali di cui al presente articolo, inoltre, possono essere delegati dagli organi regionali alla emanazione di altri atti da indicarsi espressamente nell'atto di delega.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE CONSULTIVA

Art. 30.

Organi regionali consultivi

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, l'Amministrazione regionale si avvale di comitati, commissioni ed organi collegiali che svolgono attività istruttorie e consultive.

Le funzioni di segreteria sono espletate dal personale addetto al settore regionale più direttamente interessato all'attività dell'organo consultivo.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno emanati appositi provvedimenti legislativi per adeguare la composizione degli organi consultivi alla struttura organizzativa prevista dalla presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Soppressioni uffici ex statali

Sono soppressi:

a) il provveditorato regionale opere pubbliche per la Liguria, per la parte trasferita alla regione Liguria;

b) la sezione urbanistica del provveditorato suddetto;

c) l'ispettorato agrario compartimentale;

d) l'ispettorato regionale delle foreste;

e) la direzione compartimentale della motorizzazione civile, per la parte trasferita alla regione Liguria;

f) la sovrintendenza ai beni librari.

I compiti attribuiti dalle norme vigenti agli uffici predetti e le funzioni da essi svolti per lo Stato sono espletate dai competenti settori regionali.

Art. 32.

Inquadramento nelle qualifiche regionali

I dipendenti regionali, già inquadrati nel ruolo organico alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano i posti previsti dall'organico stabilito dalla legge stessa sulla base della qualifica posseduta salvo quanto previsto nei commi successivi e nell'art. 33.

Ai dipendenti regionali in possesso, alla data di inquadramento nel ruolo regionale, della qualifica di direttore aggiunto di divisione od equiparato è attribuita la qualifica di dirigente d'ufficio, allorchè, sommando il precedente servizio di ruolo nella carriera direttiva con quello prestato dal 3 maggio 1973 nella qualifica regionale di funzionario, abbiano maturato anni nove e mesi sei di servizio di ruolo, ridotto ad anni otto e mesi sei per il personale proveniente dalle carriere direttive tecniche.

L'attribuzione della qualifica di dirigente di ufficio decorrerà, agli effetti giuridici, dalla data di maturazione del periodo di servizio di cui al comma precedente ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione ad oggettive situazioni derivanti dai provvedimenti di inquadramento e dalla carenza di una compiuta struttura organizzativa, la giunta regionale, immediatamente dopo aver provveduto alla attribuzione dei posti di organico ai dipendenti sulla base della qualifica a norma dei commi precedenti, indice contemporaneamente per ciascun livello funzionale concorsi interni per titoli per la copertura dei posti rimasti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono partecipare ai concorsi interni i dipendenti regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei seguenti requisiti:

a) livello funzionale immediatamente inferiore a quello al quale si riferisce la domanda;

b) anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi;

c) svolgimento, per almeno un biennio, di mansioni che corrispondono, per natura e contenuto e per livello di professionalità con cui sono espletate, a quelle proprie del livello funzionale superiore sulla base di quanto indicato nella tabella *A* citata nell'art. 5 della legge 9 aprile 1973, n. 11;

d) titolo di studio proprio del livello funzionale superiore, ovvero titolo di studio immediatamente inferiore con anzianità di servizio di almeno quattro anni.

Le domande devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e pervenire entro e non oltre venti giorni dalla esecutività delle deliberazioni di indizione dei concorsi interni.

Le domande sono sottoposte all'esame di apposite commissioni giudicatrici nominate dalla giunta regionale e composte dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, che la presiede, da due consiglieri regionali di cui uno di maggioranza e uno di minoranza designati dall'ufficio di presidenza, da tre esperti in materia di pubblico impiego e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Svolgono le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici dipendenti regionali designati dalla giunta regionale.

Le commissioni giudicatrici procedono alla occorrente istruttoria sulla base della documentazione d'ufficio.

Le commissioni decidono sulla ammissibilità delle domande e formulano le graduatorie per ciascun livello funzionale, includendovi esclusivamente i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti complessivi per la valutazione dei titoli, così suddivisi:

per lo svolgimento di mansioni superiori punti 1,09 per ogni mese fino ad un massimo di punti 65;

per altri titoli attinenti la professionalità del candidato fino ad un massimo di punti 35, così distinti:

a) per l'accesso alle qualifiche di funzionario e superiori:

1) incarichi universitari, massimo punti 8;

2) pubblicazioni originali, massimo punti 5;

3) specializzazioni e abilitazioni professionali post-universitarie, massimo punti 5;

4) corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento per qualifiche equiparabili a quelle per le quali si concorre, o superiori, massimo punti 4;

5) idoneità in concorsi pubblici per esami per posti attinenti, affini od equiparabili in amministrazioni diverse da quella di provenienza, massimo punti 5;

6) incarichi per attività presso altri enti pubblici conferiti con deliberazioni formali del consiglio o della giunta regionale, massimo punti 5;

7) altri titoli valutabili, massimo punti 3;

b) per l'accesso alle qualifiche fino a collaboratore:

1) specializzazioni professionali, massimo punti 10;

2) corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento per qualifiche equiparabili a quelle per le quali si concorre, o superiori, massimo punti 10;

3) idoneità in concorsi pubblici per esami per posti attinenti, affini od equiparabili in amministrazioni diverse da quella di provenienza, massimo punti 8;

4) incarichi per attività presso altri enti pubblici conferiti con deliberazioni formali del consiglio o della giunta regionale, massimo punti 4;

5) altri titoli valutabili, massimo punti 3.

A parità di punteggio conseguito ai sensi del comma precedente, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'anzianità di servizio complessiva calcolata ai sensi dell'art. 31 della legge 9 aprile 1973, n. 11 e a parità di anzianità dal titolo di studio più elevato.

Le graduatorie sono approvate dalla giunta regionale, la quale provvede, di conseguenza, ad attribuire la qualifica immediatamente superiore ai dipendenti inseriti nelle graduatorie nel limite dei posti disponibili di organico all'entrata in vigore della presente legge.

L'attribuzione della qualifica superiore ha effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetti giuridici dalla data di inizio di svolgimento delle mansioni superiori che deve risultare dal provvedimento della giunta regionale di approvazione delle graduatorie.

Il trattamento economico spettante in caso di attribuzione di qualifica superiore, a norma del presente articolo, è quello previsto dal settimo comma dell'art. 8 della presente legge.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.
Collocamento nei ruoli regionali

Il consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce i dipartimenti e gli uffici a norma degli articoli 14 e 18; la giunta regionale entro gli stessi termini adotta i provvedimenti di cui all'art. 27, terzo comma, ed assegna ai posti di organico i dipendenti regionali sulla base della qualifica loro spettante a norma delle disposizioni contenute nell'art. 32 e della specializzazione professionale posseduta salvo quanto disposto dai commi successivi.

I dipendenti in servizio presso gli uffici decentrati di cui all'art. 25 sono collocati sulla base della qualifica loro spettante nel ruolo regionale secondo l'attuale consistenza numerica risultante dall'allegata tabella *F* anche in deroga alla dotazione organica determinata nelle tabelle *D* ed *E* e continuano a svolgere le mansioni espletate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

In relazione all'applicazione del primo comma del presente articolo, i contingenti numerici della citata tabella *F* relativi alle singole qualifiche risulteranno, ferma restando la consistenza numerica complessiva, compensativamente modificati.

I dipendenti che per qualsiasi causa cessino di prestare servizio presso gli uffici di cui al secondo comma del presente articolo non sono sostituiti fino a quando non si verifichino vacanze nelle corrispondenti dotazioni organiche di cui alla tabella *E*, nel qual caso si procederà alla copertura dei posti secondo le modalità previste dalla presente legge.

I dipendenti regionali in possesso della qualifica di dirigente di settore alla data di entrata in vigore della presente legge che prestano servizio in unità organizzative soppresse a norma dell'art. 31 o che, alla stessa data, non svolgano mansioni corrispondenti alla qualifica, vengono collocati nel ruolo regionale in soprannumero e continuano a prestare la propria attività presso gli uffici regionali conservando la posizione giuridica ed economica acquisita.

I dipendenti in soprannumero di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati anche per la copertura dei posti di ruolo vacanti.

Fino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, l'attività degli uffici regionali continuerà ad essere espletata secondo l'ordinamento precedentemente in vigore e sulla base delle qualifiche possedute e delle funzioni svolte dai dipendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.
Norme provvisorie per la copertura dei posti

Per la copertura dei posti che, nelle varie qualifiche risultino o si renderanno disponibili dopo l'attuazione del disposto di cui agli articoli 32 e 33 e per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con le seguenti modalità:

a) per il 50 per cento attraverso concorsi interni riservati ai dipendenti regionali in possesso della qualifica immediatamente inferiore e di tre anni di servizio in tale qualifica;

b) per il 50 per cento attraverso concorsi pubblici secondo le norme generali stabilite dalla presente legge.

La situazione delle vacanze di organico, ai fini della copertura dei posti, viene accertata semestralmente.

Nel caso di concorso ad un solo posto, la giunta regionale stabilisce se lo stesso debba essere espletato con le modalità di cui alla lettera *a*) ovvero alla lettera *b*).

I concorsi interni di cui alla lettera *a*) sono per titoli ed esami. Questi ultimi consistono:

1) per i posti delle qualifiche di dirigente d'ufficio e superiori nelle prove stabilite per i corrispondenti concorsi pubblici;

2) per i posti delle qualifiche di funzionario ed inferiori in una prova orale o pratica concernente le materie cui si riferisce l'attività del dipendente o le specifiche prestazioni svolte.

Il punteggio riservato ai titoli nei concorsi interni di cui al comma precedente è del 30 per cento e del 50 per cento del totale rispettivamente per i posti di cui al n. 1) e al n. 2).

I titoli valutabili nei concorsi di cui ai comma precedenti devono attenere alla professionalità del candidato e sono specificatamente previsti nel bando di concorso, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 7 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, così come risulta modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 12.

I concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge avranno luogo sulla base della procedura già iniziata, ed i posti ai quali gli stessi si riferiscono si considerano compresi nella aliquota di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo.

Art. 35.

Soppressioni o riduzione di settori

In caso di conferimento di deleghe e di decentramento di funzioni si provvede contestualmente alla riduzione o soppressione di settori od uffici regionali interessati ed alla sistemazione dei dipendenti, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale.

Art. 36.

Prestazioni di lavoro straordinario

L'autorizzazione, in via eccezionale, all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di trenta ore mensili di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1977, n. 29, può essere concessa sino all'entrata in vigore della legge relativa allo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

Art. 37.

Finanziamento

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte relativamente all'esercizio in corso, con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978 ai capitoli 0020 e 0200.

All'onere per gli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti che verranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 maggio 1978

CAROSSINO

TABELLA *A*

UNITA' ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO

Segreteria del presidente:

cura gli affari concernenti l'attività politica del presidente;

provvede alla corrispondenza non ufficiale e riservata ed ai compiti inerenti i contatti con organismi e persone;

cura le pratiche inerenti la rappresentanza ed il cerimoniale;

tiene l'agenda degli impegni.

Segreterie dei vice presidenti:

curano gli affari inerenti l'attività degli stessi e provvedono agli incombenti relativi alla corrispondenza personale;

curano la preparazione dei contatti non istituzionali con enti, organismi e persone e provvedono alla tenuta dell'agenda degli impegni.

Settore legislativo:

espleta le seguenti funzioni:

presta, nelle sedi consiliari, l'assistenza tecnica in materia giuridica ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, curando i rapporti con i consulenti esterni;

cura lo studio, la revisione ed il coordinamento dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti della Regione, nonchè degli atti amministrativi del Consiglio, prestando l'assistenza tecnica in materia legislativa agli organi della Regione;

cura la consulenza legale all'ufficio di presidenza in ordine alle competenze di cui alla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e la consulenza legale per atti del consiglio.

Settore affari generali ed istituzionali:

svolge le seguenti funzioni:

cura gli affari istituzionali del consiglio ed i rapporti con il Parlamento, il Governo, con gli altri consigli regionali e con le istituzioni esterne;

provvede a tutti gli incombenti relativi all'attuazione dell'autonomia funzionale e contabile del consiglio, alle incombenze relative alla gestione del personale consiliare, alla direzione, redazione ed amministrazione del Bollettino ufficiale della Regione (in collaborazione con il settore legislativo);

cura i rapporti con i consulenti in materie non giuridiche;

cura gli affari di archivio e protocollo concernenti la corrispondenza in arrivo e partenze ed i servizi generali ed ausiliari.

Settore lavori del consiglio e delle commissioni:

assiste il consiglio nelle sue funzioni, provvedendo alla redazione dei processi verbali delle sedute, alla redazione e conservazione degli atti consiliari ed ai rapporti con la commissione di controllo;

assiste le commissioni nell'attività preparatoria, istruttoria e conclusiva sulle materie di competenza e nelle altre attività previste dallo statuto, redige i resoconti sommari delle sedute di commissione e raccoglie ed organizza la documentazione di supporto all'attività delle commissioni;

assiste i presidenti ed i relatori.

Settore documentazione, informazioni e partecipazioni:

svolge le seguenti funzioni:

provvede all'acquisizione, conservazione e classificazione delle informazioni di interesse regionale alle ricerche bibliografiche, al servizio di biblioteca;

cura i rapporti di documentazione con gli uffici del Parlamento, delle regioni, degli enti locali, con i centri e istituti di ricerca, con le forze politiche e sociali, e la segnalazione agli uffici regionali ed ai consiglieri delle leggi nazionali e regionali e della documentazione stampa;

provvede alla informazione sull'attività del consiglio alle agenzie di stampa, quotidiani, periodici, Rai-Tv ed alla redazione della rivista del consiglio regionale e delle altre pubblicazioni del consiglio;

cura i rapporti con la Rai-Tv;

provvede alla organizzazione dei convegni e dei congressi di iniziativa del consiglio ed agli adempimenti diretti a garantire l'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini all'attività regionale.

Ufficio del difensore civico:

assiste il difensore civico per l'espletamento dei compiti di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 17.

TABELLA *B*

UNITA' ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

Settore di gabinetto del presidente della giunta:

cura l'espletamento degli affari inerenti l'attività istituzionale del presidente della giunta nei rapporti con le istituzioni, gli enti, gli organi sovranazionali, nazionali e locali, in relazione all'art. 42 dello statuto regionale; assiste e coadiuva il presidente nei rapporti con i coordinatori e con gli uffici regionali, ai fini dell'esercizio dei poteri di coordinamento a lui spettanti e cura le pratiche inerenti la rappresentanza ed il cerimoniale;

cura gli affari riguardanti la protezione civile non di competenza degli altri uffici al fine del coordinamento della attività da parte del presidente della giunta preposto al comitato regionale per la protezione civile;

inoltre tramite la segreteria particolare cura gli affari inerenti la attività non istituzionale del presidente della giunta ed il disbrigo della corrispondenza non ufficiale del presidente;

infine tramite il servizio stampa e pubbliche relazioni, cura i rapporti ufficiali con la Rai-Tv, con gli organismi pubblici del settore dell'informazione e più in generale col mondo giornalistico, la redazione delle pubblicazioni ufficiali della Regione, il servizio di emeroteca, l'organizzazione, acquisizione e diffusione delle notizie ed informazioni.

Segreteria del vice presidente della giunta regionale:

cura gli affari inerenti l'attività del vice presidente e provvede agli incombenti relativi alla corrispondenza personale dello stesso;

cura la preparazione dei contatti istituzionali del vice presidente all'interno ed all'esterno della Regione con enti, organismi e persone e provvede inoltre alla tenuta dell'agenda degli impegni.

Segreteria dei componenti della giunta regionale:

cura gli affari inerenti l'attività dei singoli componenti della giunta regionale e provvede agli incombenti relativi alla corrispondenza personale degli stessi;

cura la preparazione dei contatti non istituzionali dei componenti della giunta, all'interno ed all'esterno della Regione, con enti, organismi e persone, e provvede inoltre alla tenuta dell'agenda degli impegni.

Settore affari giunta e coordinamento operativo:

cura i rapporti con il presidente, il vice presidente e gli assessori per il piano di lavori della giunta nonchè la trattazione di tutti gli affari generali e istituzionali che riguardano la giunta come organo collegiale;

cura gli incombenti preliminari e la segreteria delle sedute e la realizzazione dei resoconti dei lavori e degli adempimenti successivi alle determinazioni, accertando la completezza delle pratiche sottoposte all'esame dell'organo collegiale e la corrispondenza degli schemi di provvedimenti predisposti alle decisioni adottate dalla giunta e provvedendo ai rapporti con la commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale in ordine all'approvazione dei provvedimenti adottati dalla gunta;

provvede, inoltre, a che siano predisposte le direttive del presidente della giunta in relazione alle decisioni dell'organo collegiale ed assicura il coordinamento operativo conseguente alle decisioni stesse, tenendo i necessari rapporti con i settori;

cura, infine in relazione alle esigenze di coordinamento operativo conseguente alle decisioni della giunta regionale, le procedure preliminari alla emanazione dei decreti del presidente della giunta predisposti dai vari settori.

Settore della programmazione e sistema informativo:

svolge, con riferimento ai processi programmatori, compiti di istruttoria, ricerca, studio, elaborazione, verifica, documentazione dello stato delle conoscenze, censimento, analisi, indirizzo e coordinamento, organizzando il collegamento con gli uffici regionali le attività preordinate all'istruttoria degli affari del comitato della programmazione, del quale cura la segreteria;

cura i rapporti di carattere generale con la programmazione nazionale e tra le politiche di piano regionali ed i programmi degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, nel quadro della programmazione regionale;

provvede agli affari od incombenti relativi ad enti e società a partecipazione regionale;

svolge e formula proposte in ordine alla definizione dei progetti di intervento in materia di informatica regionale e dei sottosistemi di settore, cura le attività inerenti, la predisposizione e la elaborazione delle documentazioni statistiche e promuove le attività generali di ricerca ai fini della programmazione regionale ed i rapporti con gli enti ed istituti di ricerca.

Settore bilancio e servizi finanziari:

cura la predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni ed aggiornamento esprimendo parere in ordine ai disegni di legge per quanto concerne il reperimento dei mezzi per fronteggiare nuove o maggiori spese;

esamina i bilanci ed i preventivi di cassa degli enti e delle aziende dipendenti della Regione, formulando le proprie osservazioni;

provvede agli incombenti inerenti le entrate regionali di qualsiasi natura ed al contenzioso tributario regionale per quanto non compete ai servizi legali;

cura tutti gli adempimenti inerenti la gestione finanziaria e contabile, la tenuta delle relative scritture e libri contabili ed esercita la vigilanza sulla tesoreria regionale e sugli economi e cassieri;

cura gli affari inerenti l'amministrazione, la conservazione e la gestione del patrimonio e del demanio della Regione nonchè la formazione dell'inventario generale dei beni demaniali e patrimoniali della Regione.

Settore affari generali e legali:

cura gli affari concernenti l'amministrazione generale di competenza del presidente della giunta non rientranti nelle specifiche competenze di altri uffici, le incombenze riguardanti la promulgazione delle leggi e regolamenti, la tenuta dei decreti del presidente della giunta regionale e gli adempimenti successivi alla emanazione dei decreti medesimi e le procedure relative alle consulenze;

cura gli affari amministrativi riguardanti i componenti della giunta regionale e gli interventi regionali per convegni, congressi, studi, contributi ed iniziative di interesse regionale nonchè gli incombenti relativi al funzionamento dei comitati di controllo;

provvede allo studio ed alla valutazione, sotto il profilo dell'organizzazione generale, delle esigenze riguardanti la razionalizzazione ed automazione delle procedure dei servizi, nonchè i locali, le attrezzature, i macchinari ed i materiali per gli uffici;

cura gli affari di archivio e protocollo e la gestione dello impianto di microfilmatura ed ha la sovrintendenza generale sugli archivi di settore;

cura tutti gli affari di natura economale, la gestione del relativo fondo, il controllo sulle gestioni economali degli uffici regionali decentrati e l'organizzazione del personale con mansioni ausiliarie, nonchè tutte le pratiche, incombenti e procedure inerenti appalti, acquisti, forniture, somministrazioni, locazioni ed altri contratti rientranti nelle competenze del provveditorato;

cura gli affari relativi al contenzioso civile, tributario e giurisdizionale amministrativo mantenendo, inoltre, i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con legali esterni; fornisce la propria consulenza su problemi giuridici agli uffici della giunta regionale; presta, ove richiesto, la propria assistenza tecnico-giuridica nella fase di approntamento di atti o provvedimenti ed esamina preliminarmente i contratti da stipularsi dall'Ente e cura la tenuta del relativo repertorio nonchè la registrazione trascrizione e volturazione dei contratti stessi.

Settore personale e organizzazione amministrativa:

cura lo studio e la attuazione di analisi organizzative ed il riordinamento delle procedure e dei metodi di lavoro, assicurando i collegamenti con i settori regionali per tutto quanto attiene l'organizzazione della struttura, anche ai fini dei rapporti con altri enti ed organismi;

cura la formulazione di proposte di piani relativi alla formazione del personale regionale, le procedure di acquisizione e tutti gli affari relativi alla gestione del personale in servizio ed in quiescenza;

cura gli affari riguardanti il trattamento economico dei dipendenti regionali e le prestazioni a carico degli enti previdenziali ed assistenziali.

Settore affari istituzionali e legislativi:

provvede all'assistenza degli organi regionali sui problemi delle istituzioni di ogni livello e cura i rapporti con gli enti locali territoriali ed istituzionali e con gli organismi comprensoriali, nonchè i rapporti con la Comunità economica europea, provvedendo alle attività di studio ed alle iniziative promozionali relative;

tratta gli affari generali relativi alle deleghe delle funzioni amministrative regionali per quanto riguarda sia la predisposizione della normativa, sia le direttive, sia il controllo sulle attività delegate, cura gli studi, le indagini e le iniziative attinenti la legislazione locale ed il riordino dei poteri locali, nonchè quelli inerenti la finanza locale, gli affari riguardanti le circoscrizioni comunali, la polizia urbana e rurale, il referendum e l'iniziativa popolare;

cura gli studi, l'attività di ricerca, l'assistenza legislativa agli uffici circa le iniziative legislative e regolamentari della giunta regionale, partecipa alla formazione dei disegni di legge di iniziativa dei componenti della giunta regionale ed assicura i collegamenti con il settore legislativo.

Settore servizi urbanistici:

cura lo studio, le ricerche e le elaborazioni in materia di urbanistica ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali e provvede, in collegamento con il settore territorio, all'istruttoria degli strumenti urbanistici;

svolge funzioni di consulenza ed assistenza agli enti locali per la predisposizione degli strumenti urbanistici di loro competenza. Cura gli adempimenti inerenti la vigilanza ed il controllo dell'attività urbanistico-edilizia e l'istruttoria in ordine alla esecuzione dei poteri sostitutivi da parte della Regione e provvede ad ogni altro affare rientrante nella materia;

cura la segreteria del comitato tecnico urbanistico.

Settore territorio:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di indirizzi, direttive e metodologie in materia di pianificazione territoriale ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali e, in collegamento con il settore servizi urbanistici, fornisce gli elementi di riscontro territoriale per l'istruttoria degli strumenti urbanistici;

provvede in ordine alla protezione delle bellezze naturali, alla tutela del patrimonio edilizio di valore storico ed alla protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali, le cartografie tecniche e tematiche, alla raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo nonchè alla elaborazione dei dati territoriali, e ad ogni altro affare rientrante nella materia di competenza.

Settore edilizia sociale e residenziale:

cura, in collegamento con i settori interessati, lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali nel campo dell'edilizia pubblica sociale, ospedaliera, scolastica, residenziale ed abitativa ed i rapporti con lo Stato e con gli enti locali e provvede a tutti gli incombenti relativi;

tratta inoltre gli affari inerenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i parchi urbani, le aree verdi attrezzate e la ricostruzione, consolidamento, trasferimento di nuclei abitati a seguito di calamità naturali, gli incombenti riguardanti gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative edilizie ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza;

cura la segreteria del comitato regionale opere pubbliche.

Settore difesa del suolo e assetto idrogeologico:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali nel campo della tutela geologica ed idrogeologica del territorio ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali e provvede in ordine ai piani per la difesa del suolo, agli interventi relativi per la sistemazione di fiumi e torrenti, alla forestazione, alla sistemazione idraulico-forestale, alla difesa delle coste, alla bonifica montana, al vincolo idrogeologico, alle opere idrauliche di competenza regionale.

Settore tutela dell'ambiente e risorse idriche:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali in materia di tutela dell'ambiente, igiene del suolo ed inquinamento atmosferico, termico ed acustico ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali e provvede in ordine agli interventi per la organizzazione ed il funzionamento delle strutture di sorveglianza dell'ambiente, l'attuazione degli impianti di smaltimento di fumi e vapori, per la prevenzione ed il controllo della igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti, la conservazione e depurazione delle acque, le infrastrutture e gli impianti per la difesa dagli inquinamenti ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza;

cura i compiti relativi all'uso plurimo delle risorse idriche ed il coordinamento degli interventi idraulici e tutti gli incombenti riguardanti le acque, gli acquedotti, il sistema di controllo degli scarichi ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza;

svolge l'attività di segreteria del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Settore viabilità e trasporti:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali nel campo della viabilità e dei trasporti, ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali e provvede agli affari riguardanti i servizi pubblici di trasporto di persone e merci, le relative tariffe, il controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, le opere portuali di competenza regionale, le strade e loro classificazione ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza.

Settore industria, commercio ed artigianato:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi nel settore di competenza ed i rapporti con lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici economici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, provvede in ordine a problemi della politica industriale e della attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi statali, alle attività promozionali, all'attuazione degli interventi a favore dell'artigianato, alle attività commerciali e alle strutture dei mercati;

provvede in materia di prezzi controllati, di fiere, mercati, cave, torbiere, acque minerali e termali e ad ogni altra incombenza relativa alla materia di competenza.

Settore agricoltura e foreste:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali nel settore di competenza ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali e provvede in ordine a tutti gli affari ed incombenti riguardanti l'agricoltura e gli interventi a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli, cooperative ed associazioni di produttori, allevatori singoli ed associati, la gestione e tutela delle foreste, il rimboschimento, la bonifica integrale, la zootecnia, la tutela contro le malattie delle piante, la alimentazione, la caccia e la pesca ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza.

Settore del turismo ed industria alberghiera:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali in materia di strutture ed infrastrutture turistiche ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali, e provvede in ordine agli incombenti relativi alle iniziative per lo sviluppo turistico e per la valorizzazione dei nuclei turistici, degli impianti destinati al turismo sociale, per lo sviluppo e l'organizzazione di forme associative fra operatori turistici, agli affari in materia di strutture recettive alberghiere ed extra-alberghiere, all'utilizzazione, ai fini turistici, del litorale marittimo, del demanio lacuale e fluviale, ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza.

Settore formazione professionale e lavoro:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali in materia di formazione professionale e di lavoro ed i rapporti con lo Stato, con gli enti locali e le forze sociali, e provvede in ordine agli interventi ed attività riguardanti la formazione e qualificazione professionale di base e dei quadri intermedi, nonchè del personale didattico addetto, esercitate sia direttamente che da altri soggetti, la riqualificazione e reimpiego dei lavoratori, i problemi del lavoro, dell'occupazione, della cooperazione, dell'emigrazione ed immigrazione;

cura, inoltre i rapporti con la scuola ed i suoi organi, i rapporti tra scuola, lavoro e formazione professionale, ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza.

Settore beni ed attività culturali:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali nel campo dei beni culturali ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali, e provvede in ordine agli incombenti riguardanti il patrimonio ed i beni culturali, le biblioteche, i musei, l'associazionismo artistico, sistemi e tecniche di animazione e partecipazione, iniziative teatrali, musicali e dello spettacolo, attività sportive, tempo libero e ricreazione, ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza.

Settore igiene e profilassi:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali in materia di educazione sanitaria ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali, e provvede in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi di vigilanza igienica e di profilassi, agli affari riguardanti l'inquinamento degl alimenti e delle bevande, gli interventi di immunoprofilassi, le vaccinazioni obbligatorie e facoltative, l'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande, i fitofarmaci, la profilassi delle malattie infettive, i gas tossici, le sostanze radioattive naturali ed artificiali, la sanità animale, ed ogni altro affare rientrante nella materia di competenza.

Settore medicina di base sul territorio:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali riguardanti le strutture sanitarie ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali, e provvede agli incombenti in ordine alle strutture ospedaliere sanitarie, generali e specialistiche, alla medicina preventiva sociale, alla medicina scolastica, alla igiene mentale, alle tossico dipendenze, ai farmaci e servizio farmaceutico, alla tutela sanitaria nei luoghi di lavoro, alla raccolta sistematica delle informazioni e dei dati sanitari ed epidemiologici nonchè alla loro elaborazione e ad ogni altro affare rientrante nella materia di competenza;

cura la segreteria del comitato tecnico sanitario.

Settore servizi socio-assistenziali:

cura lo studio, la ricerca e la elaborazione di programmi regionali in materia di assistenza e promozione sociale ed i rapporti con lo Stato e gli enti locali, e provvede in ordine alle iniziative in favore degli anziani e dei minori, agli asili nido, alle scuole d'infanzia, servizi domiciliari, agli handicappati, ai rapporti con gli enti ed organizzazioni del settore, ai rapporti del singolo con la famiglia, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio ed ad ogni altro affare rientrante nella materia di competenza.

TABELLA *C*

UNITA' ORGANIZZATIVE DEI COMITATI DI CONTROLLO

Settore	Competenze
Del comitato regionale di controllo sulle province e sugli enti ospedalieri	Cura il ricevimento, protocollazione, archiviazione degli atti inviati dagli enti soggetti a controllo;
	Cura l'attività istruttoria nei riguardi degli atti in questione secondo quanto previsto dalla apposita legge regionale;
	Cura gli atti preliminari e successivi alle sedute dell'organo di controllo ed assicura il servizio di segreteria
	Cura la gestione degli affari generali e delle attività organizzative-strumentali;
	Provvede a tutte le attività preliminari ed esecutive inerenti lo svolgimento dei compiti dell'organo di controllo.
Del comitato regionale di controllo - sezione di Genova	Svolge gli stessi compiti sopraindicati per quanto concerne l'attività di controllo di sua competenza.
Del comitato regionale di controllo - sezione di Savona	Svolge gli stessi compiti sopraindicati per quanto concerne l'attività di controllo di sua competenza.
Del comitato regionale di controllo - sezione di Imperia	Svolge gli stessi compiti sopraindicati per quanto concerne l'attività di controllo di sua competenza.
Del comitato regionale di controllo - sezione di La Spezia	Svolge gli stessi compiti sopraindicati per quanto concerne l'attività di controllo di sua competenza.

TABELLA *D*

ORGANICO

Direttore	N.	3
Dirigente di settore	»	30
Esperto	»	7
Dirigente d'ufficio o ricercatore responsabile	»	108
Funzionario o ricercatore	»	219
Collaboratore	»	366
Coadiutore	»	315
Agente tecnico	»	64
Commesso	»	84
Inserviente	»	3
Totale	N.	1.199

TABELLA *E*

ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DECENTRATI

Qualifiche	Dotazione organico
Direttore	—
Dirigente di settore	—
Dirigente d'ufficio	16
Funzionario	48
Collaboratore	98
Coadiutore	77
Agente tecnico	—
Commesso	—
Inserviente	—
	239

TABELLA *F*

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DECENTRATI

Qualifiche	Consistenza numerica attuale
Direttore	—
Dirigente di settore	8
Dirigente d'ufficio	21
Funzionario	96
Collaboratore	111
Coadiutore	59
Agente tecnico	—
Commesso	—
Inserviente	—
	295

(6054)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. **28.**

Modifica e rifinanziamento della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2 e rifinanziamento della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, riguardanti interventi per l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **26** *del* 28 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative artigiane di garanzia possono usufruire dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26 se prevedono nei rispettivi statuti di poter prestare garanzia sui crediti concessi ai soci per un importo massimo complessivo pari a quindici volte il patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato tenendo conto anche delle eventuali garanzie fidejussorie prestate a favore delle cooperative, e indicate nel bilancio stesso, nonchè degli ulteriori apporti conferiti o delle fidejussioni prestate successivamente all'approvazione del bilancio, documentabili in modo certo e comunicati alla Regione con scadenza trimestrale a partire dal primo gennaio di ogni anno ».

Art. 2.

Al fine di assicurare il proseguimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2, viene stanziata, per l'esercizio finanziario 1978, la somma di lire 100.000.000.

Art. 3.

Al fine di incrementare gli interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, viene stanziata l'ulteriore somma di L. 230.000.000 per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 4.

All'onere per l'esercizio finanziario 1978 relativo all'applicazione dell'art. 2 della presente legge, si provvede mediante istituzione del cap. 7905 « Conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 » con lo stanziamento di L. 100.000.000 e corrispondente prelevamento di pari importo dal cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

All'onere per l'esercizio finanziario 1978 relativo all'applicazione dell'art. 3 della presente legge, si provvede mediante aumento di L 230.000.000 dello stanziamento del cap. 7900 « Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia » con prelevamento di pari importo dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge si provvederà, per gli esercizi successivi, con i relativi bilanci.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 giugno 1978

CAROSSINO

(6442)

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1978, n. 29.

Modifica e rifinanziamento della legge regionale 29 novembre 1974, n. 40, relativa alla carta tecnica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla legge regionale 29 novembre 1974, n. 40, provvede:

a) al completamento della carta tecnica regionale in scala 1 5000 e 1 10000, delle carte tematiche e di altre elaborazioni e studi rilevabili da riprese aerofotogrammetriche;

b) alla formazione, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i cui centri rivestono interesse storico, artistico e ambientale, di rilievi cartografici in scala 1 500, quali idonei strumenti per procedere alla pianificazione esecutiva dei suddetti insediamenti.

La Regione concorre inoltre agli oneri derivanti dalla formazione di cartografie in scala 1 500, 1 1000, 1 2000, promosse autonomamente dai comuni, loro consorzi e comunità montane.

Art. 2.

La giunta regionale, sentite le esigenze dei comuni interessati e tenuto conto dei programmi di formazione eventualmente già avviati, definisce i programmi di rilevamento in scala 1 500 stabilendo l'ordine di priorità delle relative restituzioni cartografiche.

Art. 3.

Il concorso della Regione di cui al secondo comma dell'art 1, anche ai fini di garantire l'omogeneità dell'inquadramento geodetico di dette cartografie con quello della carta tecnica regionale 1 5000 avviene attraverso la realizzazione di riprese fotogrammetriche adeguate e l'effettuazione del collaudo delle relative cartografie.

I comuni, i loro consorzi, le comunità montane trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale viene decisa la realizzazione della nuova cartografia, conformemente al capitolato tipo regionale e assunto l'onere di sostenere le spese relative alla sua formazione con esclusione delle operazioni il cui onere è a carico della Regione.

Con propria deliberazione la giunta regionale definisce il concorso e adotta la convenzione che regola i rapporti con gli enti di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti, per l'esercizio 1978, a L. 400.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari somma dal cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimenti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e conseguente stanziamento della somma di L 400.000.000 al cap. 1100 « Spese per la formazione della carta tecnica regionale ».

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante i relativi bilanci.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 26 giugno 1978

CAROSSINO

(6443)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782530)